

I calciatori non sono Third-Party

La definizione n. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti (“*Regulations on the Status and Transfer of Players*” – RSTP) stabilisce che, ai fini di cui all’art. 18ter (rubricato “*Third-party ownership of players’ economic rights*”)[1], deve intendersi come “*Third party: a party other than the two clubs transferring a player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered*”.

Il tema dunque è quello delle c.d. “TPO” (“*Third-Party Ownership*”), intendendosi per tali gli investimenti che soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo (ad esempio fondi di investimento, soggetti privati, ecc.), effettuano attraverso l’acquisizione di diritti economici relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, al fine di ricavare profitto da eventuali trasferimenti futuri degli atleti medesimi. La rapida diffusione delle pratiche in parola ha indotto la FIFA a studiare il fenomeno al fine di verificarne i potenziali profili di alterazione delle competizioni oltre che le ripercussioni sullo sviluppo dei giovani calciatori. Le riflessioni svolte in seno alla comunità calcistica internazionale hanno trovato sfogo nella Circolare FIFA 1464/2014[2], con la quale, a decorrere dal 1° maggio 2015, è stato introdotto nel RSTP l’art. 18ter in materia di TPO e diritti economici sui calciatori.

In precedenza nel RSTP era stata inserita una norma riguardante i rapporti tra terze parti e club, al fine di escludere qualsiasi tipo di ingerenza delle terze parti sulle scelte societarie: l’art. 18bis (rubricato “*Third-party influence on clubs*”) stabilisce infatti che “*No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams*”. Tale previsione era stata introdotta dopo la vicenda Tevez/West Ham, con l’intento di frenare l’ingerenza di società di capitali o singoli agenti nella trattativa e nella sottoscrizione di contratti di trasferimento di calciatori professionisti, ma lasciando indefinito il significato di “influenza” ed il limite tra lecito ed illecito, ammettendo pertanto di fatto i TPO.

Sul tema si segnala:

I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport AA.VV., ALTALEX EDITORE, 2017

[Acquista ora](#)

L’obiettivo della nuova configurazione normativa è ovviamente quello di contrastare sia gli accordi TPO che i TPI (“*Third-Party Investment*”), attraverso una formulazione che individui come “terza parte” qualsiasi soggetto diverso dal club venditore e dal club acquirente dei diritti del calciatore: parti correlate, soci, *parent company*, società e/o persone fisiche collegate in qualsiasi modo ai club calcistici sono considerabili parti terze, così come un terzo club diverso da quelli coinvolti nel trasferimento del giocatore.

A seguito dell’introduzione della norma, si sono registrate sanzioni per la violazione degli artt. 18bis e 18ter, quali quelle che hanno colpito nel 2016 il Santos Futebol Clube (Brasile), il Sevilla FC (Spagna), il Club K. St Truidense VV (Belgio) e il Fc Twente (Paesi Bassi).

Nel marzo 2017, il TAS ha poi avuto modo, nel respingere il ricorso della squadra belga del FC Seraing, di riconoscere la legittimità del divieto di TPO, sulla base del fatto che tale divieto risulta essere perfettamente compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

Anche il Tribunale di Appello di Bruxelles ha rigettato l’istanza presentata dal Fondo Doyen, dalla Federazione Spagnola e dal predetto club belga contro [la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA del settembre 2015](#) che aveva rilevato la violazione degli articoli 18bis e 18ter del RSTP proprio perché il club belga cedeva “*parte dei diritti economici di diversi giocatori a una parte terza, siglando contratti che permettevano alla stessa terza parte di influenzare le decisioni e l’indipendenza del club in tema di trasferimenti*”. Il Tribunale di Appello di Bruxelles ha dunque confermato che i ricorrenti non avevano dimostrato che la normativa FIFA costituisse una violazione della normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, ma è anche andato oltre, sottolineando l’opacità del fenomeno delle TPO, l’assenza di controllo da parte degli organismi deputati e, non ultimo, il potenziale rischio di illecito utilizzo di capitali.

Il tema delle TPO è stato affrontato anche dal Parlamento Europeo, che nel novembre 2015 ha rivolto una “*Dichiarazione scritta, presentata a norma dell’articolo 136 del regolamento, sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo*”, attraverso la quale condanna fermamente la pratica che riguarda la proprietà da parte di investitori terzi del cartellino di un atleta, in considerazione principalmente del fatto che essa risulta contraria al fondamentale principio comunitario della dignità umana di cui all’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea, ed inoltre rappresenta una forte limitazione per gli atleti rispetto alla propria carriera professionale, oltre a inficiare verosimilmente la regolarità delle competizioni.

Ebbene, fermo il quadro normativo attuale come sopra descritto, recentemente la Commissione Disciplinare della FIFA ha sancito, sgombrando il campo da ogni ragione di dubbio sul punto, che i calciatori non devono essere considerati “terze parti” secondo il combinato disposto della definizione di cui al n. 14 RSTP citata in apertura e della previsione sub art. 18ter.

L’occasione di pronuncia si è palesata rispetto al contegno del club SV Werder Bremen (Germania), Panathinaikos FC (Grecia), CSD Colo-Colo (Cile) e Club Universitario de Deportes (Perù), i quali avevano pattuito con alcuni loro calciatori di riconoscere ai medesimi un importo (in misura fissa o percentuale) in caso di futuro trasferimento di essi stessi ad altro club. Tale importo è stato ritenuto da configurarsi quale parte della retribuzione spettante agli atleti in forza del loro contratto di prestazione sportiva, e conseguentemente la Commissione Disciplinare ha ritenuto che

gli atleti non possano appunto essere considerati “parti terze” rispetto ai propri futuri trasferimenti e, pertanto, il fatto che essi possano ricevere in funzione di tali trasferimenti un riconoscimento economico non si pone in violazione della normativa FIFA ex art. 18ter RSTP.

Oltre alle conclusioni sopra riportate in riguardo all’applicabilità dell’art. 18ter RSTP, la Commissione Disciplinare ha indagato la potenziale violazione dell’art. 18bis RSTP da parte del club cileno CSD Colo-Colo e di quello peruviano Club Universitario de Deportes: esaminati gli accordi di trasferimento intercorsi tra detti club, la Commissione ha ritenuto di rilevare una violazione a loro carico delle norme in tema di TPI ex art. 18bis RSTP, oltre ad altre violazioni della medesima normativa. Tale contegno ha condotto all’applicazione, nei confronti del club CSD Colo-Colo, di una sanzione pecuniaria pari a CFH 40.000 oltre alla diffida per aver stipulato un contratto che ha permesso l’esercizio di una influenza su altro club, e nei confronti del Club Universitario de Deportes di una sanzione pecuniaria di CFH 30.000 oltre ad analogo diffida.

{box_nel_testo_1}

(Altalex, 6 luglio 2018. Articolo di [Gabriele Nicoletta](#))

[1] “1. No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation.

2. The interdiction as per paragraph 1 comes into force on 1 May 2015.

3. Agreements covered by paragraph 1 which predate 1 May 2015 may continue to be in place until their contractual expiration. However, their duration may not be extended.

4. The validity of any agreement covered by paragraph 1 signed between one January 2015 and 30 April 2015 may not have a contractual duration of more than one year beyond the effective date.

5. By the end of April 2015, all existing agreements covered by paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching System (TMS). All clubs that have signed such agreements are required to upload them in their entirety, including possible annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third party concerned, the full name of the player as well as the duration of the agreement.

6. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this article”.

[2] Circular Letter no 1464 del 22 Dicembre 2014.

(C) Altalex / Wolters Kluwer